

DELIBERA DL/069/14/CRL/UD del 29 luglio 2014
RETTIFICA DELIBERA DL/029/14/CRL/UD DEL 16 APRILE 2014

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

[REDACTED]
/
VODAFONE OMNITEL [REDACTED]/WIND TELECOMUNICAZIONI [REDACTED]

IL CORECOM LAZIO

NELLA riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, "Corecom Lazio") del 29.7.2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19, recante "Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1° gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, "il Regolamento");

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995 n. 481" e l'Allegato A di detta Delibera recante Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori (di seguito, per brevità, "Regolamento indennizzi");

RICHIAMATA la propria deliberazione DL/029/14/CRL/UD del 16 aprile 2014 (Definizione della controversia [REDACTED]/Vodafone Omnitel [REDACTED]/Wind Telecomunicazioni [REDACTED].) nelle cui motivazioni (*sub* punto 2.2.b , penultimo cpv) disponeva a carico di Vodafone la ricostruzione

della posizione contabile dell'utente, applicando le tariffe e le promozioni convenute per entrambi i contratti nei relativi periodi di vigenza degli stessi, " ai servizi effettivamente attivati" (...);

DATO ATTO che il punto 2) del dispositivo della Deliberazione sopra richiamata, nell'ordinare al gestore di provvedere alla suddetta ricostruzione contabile, per mero errore materiale ometteva la dicitura " ai servizi effettivamente attivati", di cui al conseguente obbligo di rimborso della somma risultante per differenza rispetto a quella incassata;

RITENUTO pertanto necessario, nell'esercizio del proprio potere di autotutela ai sensi dell'art.21 *octies*, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m., procedere alla rettifica dell'errore materiale occorso nella stesura della parte dispositiva del provvedimento;

VISTA la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

i) La rettifica del punto 2) del dispositivo del provvedimento DL/029/14/CRL/UD e la sua sostituzione col seguente:

"provvedere alla ricostruzione della posizione contabile dell'utente, applicando le tariffe e le promozioni all'epoca convenute, ai servizi effettivamente attivati e rimborsare all'utente la differenza tra la somma incassata di Euro 5.869,85 e quella che risulterà dovuta"

ii conferma altresì, quanto disposto con la Delibera DL/029/14/CRL/UD, per tutto quanto non modificato con il presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* del Corecom Lazio.

Roma, 29 luglio 2014

Il Presidente

Michele Petrucci

Fto

Il Dirigente

Antonio Calicchia

Fto